



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta “Bresaola della Valtellina” ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta “Bresaola della Valtellina” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. n.84 del 11 aprile 2016- è così modificato:

Art. 3 comma 1:

Versione attuale

“La «Bresaola della Valtellina» è prodotta esclusivamente con carne ricavata dalle cosce di bovino dell’età compresa fra i 18 mesi e i quattro anni”

Versione modificata

“La «Bresaola della Valtellina» è prodotta esclusivamente con carne ricavata dalle cosce di bovino dell’età superiore a 12 mesi e fino a quattro anni”.

La presente modifica sarà in vigore fino alla vigenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2020 Serie Generale n. 26, e successive integrazioni, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.